Mercoledi' 24/01/2024

Credito d?imposta per investimenti in beni strumentali e 'dicitura' nei DDT

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Ai fini del credito dâ€™imposta per investimenti in beni strumentali, la Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1062, L. n. 178/2020) dispone che i soggetti che si avvalgono del credito dâ€™imposta siano tenuti a conservare, pena la revoca del credito in esame, la documentazione idonea a dimostrare lâ€™effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, inoltre, che a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi allâ€™acquisizione dei beni agevolati devono contenere lâ€™espresso riferimento alle disposizioni di cui allâ€™art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020.
Con la risposta n. 270/2022 lâ€™Agenzia Entrate aveva inoltre chiarito che anche i documenti che certificano la consegna del bene quali il â€œdocumento di trasportoâ€• assolvono la funzione di identificare lâ€™investimento e devono, dunque, contenere lâ€™espresso riferimento alle disposizioni sopra indicate.
Con la Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10 gennaio 2024 il MEF, pur confermando che in generale anche sui DDT deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che, in ottica di semplificazione, la disposizione in esame potrÃ considerarsi formalmente rispettata anche nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente lâ€™espresso riferimento alle disposizioni di cui allâ€™art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto nel quale Ã¨ stata omessa lâ€™indicazione della norma agevolativa.